

# Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale *online* ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

[www.diritto civile contemporaneo.com](http://www.diritto civile contemporaneo.com)

Anno I, numero II, luglio/settembre 2014

**“Palermo Shooting” di Wim Wenders approda in Tribunale (ma il danno precontrattuale non c’è)**

Armando Plaia

## **“Palermo Shooting” di Wim Wenders approda in Tribunale (ma il danno precontrattuale non c’è)**

di Armando Plaia

All’esito di una vicenda che ha avuto anche un risalto mediatico, Trib. Palermo 12 marzo 2014 condanna il Comune di Palermo a risarcire € 22.201,55 alla casa di produzione cinematografica che nel 2008 ha realizzato il film Palermo Shooting, diretto dal noto regista tedesco Wim Wenders.

La sentenza presenta molteplici profili di interesse.

Essa, in primo luogo, afferma la responsabilità precontrattuale del Comune di Palermo per avere lo stesso assicurato e poi invece non concesso un finanziamento, senza interessi, di circa € 250.000 per la realizzazione del film “Palermo Shooting”.

Il Comune di Palermo ha infatti bruscamente interrotto la trattativa relativa alla concessione del finanziamento, documentata da un formale carteggio intercorso tra le parti, senza alcuna giustificazione, o meglio adducendo motivazioni diverse da quelle reali e lesive dell’affidamento riposto dalla casa produttrice sulla conclusione del contratto di finanziamento.

Dalle risultanze istruttorie, emerge infatti che il recesso del Comune di Palermo sarebbe stato motivato non già da formali ragioni di bilancio e contenimento di spesa, quanto piuttosto dalla circostanza che la produzione ed il regista di Paris, Texas avevano previsto la realizzazione di una scena in cui compariva uno storico avversario politico dell’allora sindaco del capoluogo siciliano.

Accertato lo stato avanzato delle trattative relative alla concessione del finanziamento, l’assenza di giustificazioni rispetto alla interruzione delle stesse, ed anzi le futili motivazioni “politiche” che avevano segnato il repentino rifiuto, il Tribunale individua la sussistenza dei presupposti di una responsabilità precontrattuale in capo al Comune di Palermo.

La decisione merita di essere segnalata anche per la ferma riconduzione della responsabilità precontrattuale alla più ampia categoria della responsabilità contrattuale: il Tribunale, sul punto, discostandosi dall'impostazione aquiliana attorea, ritiene di condividere l'orientamento inaugurato da Cass. 20 dicembre 2011 n. 27648, Rel. Ceccherini (in Europa e diritto privato, 2012, con nota di Castronovo, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità precontrattuale) che, dopo alcune timide ma coraggiose pronunce di giudici del merito, ha finalmente accolto la nota tesi di Luigi Mengoni (Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm, 1956, 267).

La decisione contribuisce così a consolidare l'idea che la responsabilità precontrattuale non è un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, come a lungo sostenuto dalla giurisprudenza e, con argomenti poco condivisibili, da una parte anche autorevole della dottrina (Sacco, De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 236; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, Milano, p. 157; Navarretta, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, IV, t. 3, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 239; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 177).

In sostanza, quello della responsabilità precontrattuale, altro non è che un caso di "contatto sociale" tipizzato dal legislatore attraverso la previsione di un obbligo specifico di buona fede (art. 1337 c.c.), prototipo delle altre ipotesi di "contatto sociale" individuate di recente dalla giurisprudenza a partire da Cass. 589/1999 (medico, insegnante): con la precisazione, forse non superflua, che l'affidamento non è in questi casi fonte dell'obbligazione, come invece talora si scrive, ma è presupposto di fatto che attiva l'obbligo di comportarsi secondo buona fede; la fonte dell'obbligazione è sempre la legge, ex art. 1173 c.c.

La qualificazione in termini contrattuali della responsabilità in questione implica che l'onere di provare di essersi comportata secondo buona fede, grava sulla parte che avrebbe violato l'obbligo di correttezza.

Del tutto condivisibile, allora, il passaggio della sentenza in cui si rileva: "Nella specie, le parti convenute non hanno dimostrato di essersi comportati in buona fede ed è,

piuttosto, emersa una condotta complessivamente scorretta, per tutti i profili dinanzi evidenziati”.

Sin qui, la sentenza appare convincente. Infatti, almeno a partire dal momento in cui le Sezioni Unite nel 2001 hanno alleggerito l'onere probatorio gravante sul creditore nella responsabilità contrattuale, la riconduzione della responsabilità precontrattuale alla categoria della responsabilità contrattuale non è affatto questione nominalistica: se, infatti, per una parte è sufficiente dimostrare l'esistenza di una trattativa, limitandosi ad allegare la scorrettezza del comportamento tenuto dalla controparte, quest'ultima ha l'onere provare di aver agito secondo buona fede (Roppo, *Il contratto*, Milano, 2011, p. 174; ma vedi D'Amico, in *Trattato del contratto Roppo*, V, *Rimedi*, t. 2, a cura di Roppo 2006, p. 117, secondo il quale invece la prova della contrarietà a buona fede del comportamento di una parte graverebbe comunque sull'attore).

Qualche perplessità può, invece, esprimersi in merito alla sussistenza ed alla quantificazione del danno precontrattuale.

Scrivo correttamente il Tribunale di Palermo: “In ordine alla quantificazione del predetto danno, trattandosi di responsabilità precontrattuale, per la misura del ristoro si dovrà far riferimento all'interesse negativo leso, che comprende le spese inutilmente sostenute in relazione alle trattative (danno emergente) e le perdite sofferte dalla parte danneggiata per non avere usufruito delle occasioni, presentatisi nel corso della fase antecedente la stipula del contratto, di concludere affari simili o identici a quelli conclusi (lucro cessante). Non è, invece, risarcibile il c.d. interesse positivo che corrisponde agli utili che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato concluso”.

Ora, la sensazione è che nel nostro caso non ci sia un danno, in termini appunto di lesione dell'interesse negativo.

Non c'è dubbio, infatti, che la casa cinematografica, a causa del comportamento imputabile al Comune, abbia perso un vantaggioso finanziamento a tasso zero di € 250.000 (che avrebbe restituito con gli introiti della distribuzione del film). E che l'ingiustificata rottura delle trattative da parte del Comune abbia costretto la stessa a ricorrere ad un finanziamento invece oneroso ad un tasso del 7%.

Non sembra, tuttavia, condivisibile l'idea, sostenuta dal Tribunale, che “il maggior costo sostenuto a titolo di interessi” sul finanziamento (il 7% di € 250.000) costituirebbe un danno precontrattuale risarcibile.

Scrive a tal proposito il Tribunale: “Tale condizione, dimostrata dalla produzione degli estratti conto (...), determina un maggiore costo, costituito dal pagamento degli interessi su finanziamenti erogati da istituti di credito, a fronte di un finanziamento promesso da restituirsi ad interesse zero. Deve, a riguardo, applicarsi la percentuale del 7,00% sulla somma di euro 250.000,00 che, appunto, costituisce la misura del maggiore costo sostenuto a titolo di interessi e che forma oggetto di risarcimento del danno.”

Ed ancora: “Tale importo, integrando la misura del danno, configura un debito di valore e come tale dovrà essere rivalutato e sulla stessa somma dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data dell’interruzione delle trattative (nota del 4 novembre 2007), e si determina in euro 22.201,55 (di cui euro 2.601,55 a titolo di interessi legali) al cui pagamento dovrà essere condannato il (...) Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore”.

Qui mi pare che il Tribunale quantifichi il danno guardando all’interesse positivo e non all’interesse negativo.

Il “maggiore costo, costituito dal pagamento degli interessi su finanziamenti erogati da istituti di credito, a fronte di un finanziamento promesso da restituirsi ad interesse zero”, infatti, non è riconducibile né alla voce delle “spese inutilmente sostenute in relazione alle trattative (danno emergente)”, né a quella delle “perdite sofferte dalla parte danneggiata per non avere usufruito delle occasioni di concludere affari simili o identici a quelli non conclusi (lucro cessante)”.

Gli interessi pagati agli istituti di credito costituiscono, al contrario, la somma che il produttore avrebbe risparmiato (o se si vuole, gli utili che avrebbe conseguito), se il contratto di finanziamento gratuito si fosse concluso.

Il che equivale a dire che tale perdita costituisce un danno in termini di interesse positivo, che tuttavia qui non è risarcibile.

Insomma, solo se il contratto si fosse concluso, ma il Comune non avesse eseguito la propria prestazione, rendendosi inadempiente e costringendo la casa produttrice a rivolgersi ad un istituto di credito, allora la perdita subita, consistente nel “maggior costo” di un finanziamento oneroso, avrebbe costituito danno risarcibile: ma ciò perché, nella

prospettiva di una responsabilità contrattuale da inadempimento, si sarebbe potuto quantificare il danno in termini di interesse positivo.